

**Deliberazione N. 55
in data 21-12-2018**

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA -

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione –Pubblica

Oggetto:	PIANO ORDINARIO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E RICOGNIZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA
----------	--

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di dicembre con inizio alle ore 18:30, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Sala Consiliare della Sede Municipale..

Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

Fragomeni Nicola	P	Mogno Glenda	P
Zamengo Ugo	P	Basso Gioia	P
Merlo Enrico	P	Maso Stefano	P
Luigino Miele	P	Andreello Giuliana	P
Ragazzo Gabriele	P	Rodighiero Giuseppe	P
Carrillo Angela	A	Coletto Cristiano	P
Basso Maria Chiara	P	Vanzetto Giovanni	A
Bertolin Monica	P	Giordan Christian	A
Zanchin Alessio	P		

Presenti: 14 Assenti: 3

Risultano presenti e rispettivamente assenti, senza diritto di voto, gli Assessori:

Arpi Alessandro	A
Bacchin Stefano	P
Morosin Luca	P
Rocchi Natascia	P
Scatto Francesca	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Nuzzo Marcello.

Il Sig. Maso Stefano in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta e designati gli Scrutatori nelle persone di:

Mogno Glenda

Basso Gioia

Andreello Giuliana

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. g), del Reg. consiliare, riporta la sintesi degli interventi dei soggetti che hanno preso parte alla discussione. Agli atti del Comune è inoltre conservata la registrazione audio effettuata ai sensi dell'art. 39/bis del Regolamento citato, costituente documentazione amministrativa ai sensi della normativa di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 47 del 09.10.2017 ha adottato il provvedimento di “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute” a seguito del quale ha deliberato di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di Sala alla data del 23 settembre 2016 individuando le partecipazioni da mantenere, aggregare e cedere con le motivazioni, i tempi e i modi indicati nel medesimo atto;

Richiamato altresì il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 18 del 30/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti:

- processo di fusione per integrazione delle società Alisea S.p.a. ed Asi S.p.a nella società Veritas S.p.a.;
- cessione delle quote della partecipazione nella società PMV S.p.a. a seguito dell’esercizio del diritto di vendita di cui all’art. 2506-bis, comma 4, C.C. conseguentemente alla scissione totale non proporzionale della società PMV S.p.a. nelle società AVM S.p.a. e ACTV S.p.a.;

Considerato che alla data del 23.09.2016 le società partecipate direttamente dal Comune erano le seguenti:

- VERITAS S.P.A.
- A.C.T.V. S.P.A.
- P.M.V. S.P.A.

e che a seguito della suddetta revisione straordinaria sono state mantenute le società: VERITAS S.P.A. ed A.C.T.V. S.P.A., mentre per quanto riguarda la società P.M.V. S.P.A. l’Amministrazione comunale, in coerenza con il succitato Piano di razionalizzazione approvato con delibera di C.C. n. 11 del 26/03/2015, ha esercitato il diritto di vendita delle azioni possedute, di cui all’art. 2506-bis, comma 4, Codice Civile, in data 7 novembre 2017 e la società P.M.V. S.P.A. è stata cancellata dal registro delle imprese dal 01/12/2017;

Verificato che il Comune di Santa Maria di Sala detiene quindi attualmente delle quote di partecipazione nelle seguenti società:

- 1) V.E.R.I.T.A.S. SpA: n. 42.644 azioni del valore unitario di E. 50,00, per una partecipazione complessiva di E. 2.132.200,00, pari all’1,499065% del capitale sociale complessivo di E. 142.235.350;
- 2) AZIENDA del CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - A.C.T.V. SpA: n. 915 azioni del valore unitario di E. 26,00, per una partecipazione complessiva di E. 23.790,00, pari allo 0,096% del capitale sociale di E. 24.907.402;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- *“esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*
 - a. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b. Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c. Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

Rilevato che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Rilevato inoltre che:

- l’art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all’art. 2 del T.U.S.P.:
 - per *«partecipazione diretta»* si intende *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”;*
 - per *«partecipazione indiretta»* si intende la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** dal Comune di Santa Maria di Sala e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta** tramite società od organismo **controllati** secondo la definizione dell’art. 2359 del Codice Civile;
- sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista;
- in particolare l’art. 26 comma 3 del T.U.S.P. prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate (come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p)), detenute al 31 dicembre 2015”;
- Veritas S.p.A. risponde a tale definizione, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese

(Irish Stock Exchange – Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati);

- l'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. prevede, inoltre, che: *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;*
- pertanto non si è proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l'applicazione degli articoli sulla revisione straordinaria ed ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie partecipate;
- tali linee applicative trovano piena conferma nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017;
- infatti in tali Istruzioni, nel delimitare il perimetro oggettivo della rilevazione, viene espressamente indicato che *"In particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati)";*

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.
3. rientrano nell'elenco previsto dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista le linee guida, diffuse dal Dipartimento del Tesoro, e condivise con la Corte dei Conti, le quali contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate è adempimento annuale obbligatorio da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 3, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante **nell'allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato, come evidenziato in premessa, che VERITAS S.P.A, non soggetta alla disciplina del T.U.S.P., ha comunque posto in essere azioni mirate a una razionalizzazione delle società possedute come risultante **dall'allegato B** alla presente deliberazione;

Udito il Consigliere delegato Gabriele Ragazzo, il quale illustra la proposta di deliberazione in esame;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria né sul patrimonio dell'Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale,

Con la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse del presente provvedimento;

2. di prendere altresì atto che a seguito della propria deliberazione di C.C. n. 51/2017 di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 citata in premessa, sono state mantenute le società VERITAS S.P.A. ed A.C.T.V. S.P.A., mentre per quanto riguarda la società P.M.V. S.P.A. l'Amministrazione comunale ha esercitato il diritto di vendita delle azioni possedute, di cui all'art. 2506-bis, comma 4, Codice Civile, in data 7 novembre 2017, come previsto nelle azioni di razionalizzazione delle società partecipate;
3. di approvare la ricognizione ordinaria annuale 2018, per le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, che prevede il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di Sala, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che a seguito della ricognizione ordinaria annuale 2018 le partecipazioni possedute dal Comune di Santa Maria di Sala sono da mantenere psiche trattasi di società di produzione di un servizio di interesse generale come evidenziato nel citato **allegato A**;
5. di dare atto che seppur VERITAS S.P.A non rientri tra le società, del Comune di Santa Maria di Sala, oggetto di ricognizione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., la società ha comunque perseguito una razionalizzazione delle partecipazioni possedute come da **allegato B** alla presente deliberazione;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
9. di incaricare il Dirigente del Settore Economico Amministrativo ad adottare i conseguenti atti di gestione.

Dopodiché, con la seguente separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente come segue.

IL PRESIDENTE

Maso Stefano

IL Segretario Generale

NUZZO MARCELLO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune:

- è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)
- diverrà eseguibile dopo il decimo giorno della sua pubblicazione in quanto non immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, TUEL)